

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Agenzia
Entrate

01000576 00000586 W11K0001
00080098 15/12/2023 09:18:07
4578-00010 0289280118AF454
IDENTIFICATIVO : R1271104206874

0 1 22 110420 687 4



a) favorire le condizioni e le azioni per una crescita della cultura della sicurezza stradale e nella promozione delle politiche di sicurezza e legalità a partire dalle tematiche afferenti la

Gordon Brown

strada, la mobilità generale ed i trasporti, per abbracciare tutto il campo della tutela del diritto individuale e collettivo alla sicurezza intesa come primario e fondamentale valore sociale;

b) fornire agli operatori di polizia, del controllo e del soccorso pubblico ed a coloro che operano in altre organizzazioni pubbliche e private nell'ambito della sicurezza, l'informazione professionale, gli strumenti per lo studio, l'aggiornamento e la formazione specifica e professionale;

c) predisporre ed organizzare per categorie di utenti professionali della strada, strumenti di studio e di formazione;

d) promuove iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio fondato sull'integrazione tra azioni di prevenzione, contrasto e riparazione dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano diffuso;

3. Nel perseguire questo fine, oltre che spendersi in ogni azione comunicativa, l'Associazione:

- si propone come centro di studi dei fenomeni di insicurezza, a partire da quella stradale, con propri osservatori e con l'elaborazione e la comunicazione di analisi specifiche sulle diverse fenomenologie nel campo della sicurezza;
- persegue con proprie proposte, con l'elaborazione di progetti, analisi e con ogni altra utile iniziativa, il fine della sicurezza generale a partire da quella stradale;
- fornisce consulenza in materia di sicurezza, a partire dalla sicurezza stradale;
- supporta gli operatori della sicurezza e di polizia e degli altri apparati di sicurezza e soccorso nella tutela della loro immagine sui mass-media;

4. Gli scopi dell'Associazione verranno perseguiti avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti, per fini di solidarietà, senza alcun fine di lucro, anche indiretto.

In caso di necessità è possibile per l'Associazione assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

5. L'Associazione può svolgere attività connesse o accessorie a quelle statutarie ma anche diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dal presente statuto e dalla normativa vigente.

6. L'Associazione può erogare borse di studio o altre provvidenze ritenute opportune, per persone meritevoli e/o bisognose, secondo quanto deliberato dall'Assemblea Generale per ciascun anno solare.

7. L'Associazione può curare la pubblicazione di dispense, libri e riviste di interesse tecnico-giuridico e divulgativo dei temi della sicurezza, editandoli attraverso case editrici o in proprio.

Gordano Pizzini

8. L'Associazione può organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi didattici e studio.

9. L'Associazione può acquisire, prendere in locazione, locare beni immobili da destinare come sede o funzionali ai propri servizi ed attività.

10. L'Associazione può svolgere anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3

Iscrizione

1. Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che, senza alcun tipo di discriminazione, condividano gli scopi statutari elencati nel presente atto. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

2. Possono altresì iscriversi persone giuridiche che abbiano dimostrato di condividere gli scopi sociali dell'Associazione sia i principi etico/morali.

3. Per l'iscrizione è necessario il requisito della maggiore età.

4. Il numero degli aderenti è illimitato.

5. L'iscrizione comporta il versamento della quota annuale e l'accettazione dello statuto.

6. Sono Soci coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo; versano ogni anno la quota associativa, approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta a mezzo raccomandata oppure attraverso Pec ovvero mail indirizzata al Presidente. Il Presidente entro 30 giorni dalla richiesta motivata deve rendere disponibile la visione dei libri sociali presso la sede dell'Associazione previo appuntamento fissato negli orari di apertura stabiliti.

8. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche allo statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi ed ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi statutari.

Giuseppe Priami

9. Tutti i Soci hanno il dovere di:

- comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo il venir meno del possesso dei requisiti per l'ammissione all'Associazione;
- comunicare tempestivamente al Consiglio Direttivo ogni variazione di posta elettronica, indirizzo ed altri recapiti indicati come mezzo di comunicazione con l'Associazione;
- partecipare all'Assemblea;
- pagare regolarmente la quota sociale.

10. L'Associazione prevede le seguenti tipologie di socio:

- Ordinario
- Volontario

La qualifica di **Socio Ordinario** si ottiene su richiesta al Consiglio Direttivo da parte dell'interessato, previo il pagamento della quota associativa, a fronte della quale viene comunicato il numero di iscrizione sul registro soci a mezzo posta o via email.

La qualifica di **Socio Volontario** si ottiene qualora il socio Ordinario svolga attività all'interno dell'Associazione in modo non occasionale ed a titolo gratuito.

Il Socio Volontario viene iscritto in un apposito registro. Ai soci volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

11. La qualità di iscritto all'Associazione si perde in caso di:

- a) dimissioni;
- b) mancato rinnovo dell'adesione mediante pagamento della quota annuale;
- c) espulsione sancita, in via definitiva, ai sensi dell'art. 22 del presente statuto.
- d) gravi comportamenti che possano pregiudicare l'azione ed il decoro dell'Associazione;
- e) cessazione delle attività per le persone giuridiche;

12. Le dimissioni da iscritto devono essere inviate a mezzo raccomandata e/o pec e/o e-mail alla sede nazionale.

13. Nei casi di cui sopra il socio non ha diritto alla restituzione dei contributi versati.

14. Il socio è moroso quando, trascorsi 3 mesi dal 1° (primo) gennaio di ogni anno, non ha provveduto al versamento della quota associativa.

Il Socio dimissionario o moroso può chiedere di essere riammesso.

Art. 4

Eleggibilità e diritto di voto

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci in regola



con il versamento della quota sociale ed iscritti nel Registro Soci dell'Associazione da almeno 3 (tre) mesi.

Art. 5

Organi statutari dell'Associazione

1. Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Tesoriere;
- Organo di controllo;
- Revisore dei conti;



Art. 6

Durata delle cariche

1. Gli organi previsti dallo Statuto restano in carica 4 (quattro) anni e comunque non oltre il naturale rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 7

L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita dai soli soci aventi diritto di voto.
2. L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria ogni anno e in via straordinaria su decisione del Consiglio Direttivo o dei soci.

3. L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata quando sia richiesta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero, con motivazione scritta da almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

4. L'Assemblea Generale ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente a mezzo di lettera pubblicata, almeno 30 (trenta) giorni prima, sul sito web: www.asaps.it, organo ufficiale dell'ASAPS e/o a mezzo email.

5. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, almeno la metà dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

6. Ogni socio può portare fino a un massimo di 3 (tre) deleghe di soci aventi diritto al voto ed in regola con l'iscrizione.

7. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, il Vice Presidente e, in assenza anche di questi, un socio designato dall'Assemblea.

8. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario verbalizzante e se necessario due scrutatori. La votazione è sempre palese salvo che per le elezioni degli organi statutari le quali avvengono a scrutinio segreto, anche su presentazione di liste. Con lo stesso sistema

Giordano Biondi

avvengono le votazioni riguardanti quesiti di indole personale. Tuttavia, quando non vi siano presentazioni di liste tra loro concorrenti, è ammessa l'elezione per acclamazione o a voto palese, su proposta di almeno il 50% dei componenti presenti all'Assemblea Generale.

9. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dal Presidente.

10. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentanti, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

11. Le funzioni di segretario dell'Assemblea straordinaria possono essere demandate ad un socio scelto dal Consiglio direttivo, anche all'interno di quest'ultimo. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

12. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti almeno tre quarti degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni relative alle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo.

In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza o per delega di almeno metà degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni relative alle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie e dell'atto costitutivo sarà valida con la presenza di almeno un quinto dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

13. L'Assemblea può essere svolta sia in presenza sia in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al segretario di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consentire ai partecipanti di poter intervenire, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Art. 8

Giordano Neroni

Compiti e finalità dell'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale, in sede ordinaria, delibera quanto segue:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione dell'Organo di controllo;
- l'elezione del Revisore dei conti;
- l'approvazione del bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza ogni altro argomento e questione previsti dall'ordine del giorno e non riservati alla competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria.
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione.

2. L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, delibera quanto segue:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto;
- lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, con i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Può delegare parte delle proprie competenze al Presidente, determinando i poteri ed i limiti della delega.

2. Il Consiglio Direttivo attua le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Generale.

3. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile fra un numero minimo di 7 e massimo di 11 soci.

4. Il Consiglio Direttivo elegge, tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente su proposta del Presidente;

5. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Se, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti, per il restante periodo, dai soci che durante le votazioni dell'Assemblea Generale hanno riportato il maggior numero dei voti dopo gli eletti.

Art. 10

Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo:



Giuseppe Pironi

- sovrintende all'andamento dell'Associazione;
- attiva le iniziative necessarie per il perseguimento delle finalità sociali;
- delibera la convocazione delle assemblee;
- predispone la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea

Generale per la definitiva approvazione;

- delega anche singoli soci ad organizzare, redigere e sviluppare progetti, manifestazioni ed iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari.

- motiva il rigetto della domanda di ammissione a Socio e ne dà comunicazione all'interessato;

- delibera, nei casi previsti, l'espulsione dei soci;

- qualora sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea Generale per la definitiva approvazione.

2. Approva eventuali regolamenti interni anche in ordine alla esecutività del presente Statuto e stabilisce le modalità di svolgimento delle Assemblee generali dei soci ordinarie e straordinarie.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente Nazionale, almeno una volta a semestre, una in concomitanza della convocazione dell'Assemblea Generale.

4. Per ogni seduta viene redatto in forma sintetica un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario nominato. Qualora il Presidente sia impossibilitato a presenziare, la presidenza sarà assunta dal Vice presidente.

5. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. E' ammessa una sola delega per ciascun componente del Consiglio direttivo, per una percentuale non superiore ad un terzo dei presenti.

Art. 11

Riunioni del Consiglio Direttivo

1. La riunione del Consiglio Direttivo può essere svolta sia in presenza sia in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, consentire ai partecipanti di poter intervenire, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione.

2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, sono assenti a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

3. Il Consigliere decaduto è sostituito dal Consigliere primo non eletto.

Giordano Merino



Art.12

Il Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza, anche esterna, e la firma dell'Associazione.
2. Presiede il Consiglio Direttivo.
3. Nomina il Tesoriere e propone il Vice Presidente.
4. Vigila sull'attività dell'Associazione.
5. Promuove inoltre tutte le iniziative utili per il perseguimento degli obiettivi statutari.
6. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, la funzione è ricoperta dal Consigliere primo eletto o più anziano per iscrizione ininterrotta all'associazione.

Art. 13

Revoca del Presidente

1. Il Presidente può essere revocato dalla carica se viene meno ai doveri inerenti le proprie funzioni.
2. Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti dello stesso Organo.

Art. 14 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è nominato dal Presidente.
2. Vigila sulle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto d'ordinaria amministrazione, illustra i conti economici al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Art.15

Comitato nazionale dei referenti ed esperti

1. Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato dei Referenti e degli Esperti, a carattere consultivo, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto e che affianca il Presidente nella realizzazione delle strategie operative.
2. Fanno parte del Comitato i soci che hanno competenze operative, scientifiche e di esperienza nelle materie oggetto dell'attività dell'Associazione e che hanno dimostrato nel corso del tempo particolare impegno e dedizione nel far conoscere ad Istituzioni e cittadini l'Associazione, *raccogliere nuovi soci*, divulgare i temi su cui si fonda la missione di ASAPS.

Giovanna Biondi

3. Il Comitato viene riunito su indicazione del Presidente ed esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte, formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione, propone iniziative, studi e ricerche sulle materie oggetto dello Statuto.

4.

Art. 16

Organo di controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni.

Art. 17

Revisore Unico dei conti

1. Il Revisore Unico dei conti, se nominato qualora ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, ha funzioni di controllo amministrativo, verifica la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo e vigila sul rispetto dello Statuto.

2. Il Revisore Unico dei conti è eletto dall'Assemblea Generale anche fra i non associati su proposta del Consiglio Direttivo.

3. Il Revisore Unico dei conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Giordano Rivieri

4. Il Revisore Unico dei conti può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto.

Art. 18

Espulsione dei soci

1. Il socio che compie atti contrari agli scopi e ideali dell'Associazione o che lede la propria onorabilità e prestigio, è soggetto a espulsione dall'Associazione.

2. La proposta di espulsione è avanzata dal Consiglio Direttivo che, se approvata, la comunica all'interessato.

Art. 19

Gestione amministrativa

1. Le persone che rappresentano gli organi centrali dell'Associazione sono direttamente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque e non potranno chiedere, per qualsiasi ragione o causa e in particolare per i loro rapporti di dipendenza dall'Associazione, di essere sollevati dalla loro responsabilità.

2. Il Consiglio Direttivo può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzione di responsabilità.

Art. 20

Quota associativa

1. Le quote dei contributi associativi sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.

3. L'omesso versamento non prevede il recupero coattivo, ma solamente la decadenza dallo status di socio.

4. La quota associativa in caso di dimissioni e/o espulsione non viene restituita.

Art. 21

Rimborso spese

1. Le prestazioni fornite dai soci a qualsiasi titolo, anche se ricoprono cariche sociali, non sono retribuite in alcun modo.

2. Il Presidente dell'associazione autorizza il rimborso delle spese sostenute dai membri degli organi statutari per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo. Provvede, altresì, ad autorizzare il rimborso di coloro che hanno sostenuto spese per attività effettivamente prestate nell'interesse dell'Associazione e di cui se ne conservi legittimo riscontro.

3. Il Presidente dell'associazione può autorizzare il rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato nazionale dei Referenti e degli Esperti per la partecipazione alle

Giridew Birru

riunioni convocate dal Presidente stesso.

4. Il Consiglio Direttivo stabilirà preventivamente, in relazione a ciascun tipo di spesa, i limiti ed i criteri secondo i quali verranno quantificati i rimborsi.

Art. 22

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni, dai titoli e dai valori di sua proprietà.

Art. 23

Mezzi finanziari

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- e) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- f) da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) dalle entrate derivanti dal cd 5 x 1000;
- h) da entrate provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
- i) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- l) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- m) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale ed ammessa dal D. Lgs. n° 117/2017;

2. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi statutari, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il Presidente
Roberto Ricciardi



4. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. L'eventuale residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

Art. 24

Bilanci

1. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio di ciascun anno e termina il 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

3. Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno ed eccezionalmente entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo, il bilancio di previsione viene approvato.

4. Entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio, viene approvato il bilancio consuntivo dall'Assemblea Generale con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 9.

Art. 25

Libri sociali

1. Oltre le scritture prescritte dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017/117 articoli 13 e 14 l'Associazione tiene:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei soci volontari;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 26

Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche allo statuto dell'Associazione devono essere sottoposte al parere preventivo del Consiglio Direttivo su richiesta di almeno 2/3 dei consiglieri. La richiesta di modifiche può giungere anche dalla metà dei soci ordinari regolarmente iscritti.

Giovanna Bionni

Successivamente le modifiche statutarie dovranno essere approvate da un'Assemblea generale straordinaria, che delibererà con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci presenti.

Art. 27

Scioglimento dell'associazione

1. Quando la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo e/o il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa richiede lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo indice un'Assemblea Generale straordinaria.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa

3. La proposta di scioglimento, per essere approvata, deve riportare il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

4. Assieme alla proposta di scioglimento viene approvata la devoluzione del patrimonio ad associazioni o enti che perseguono finalità legate alla sicurezza, con la priorità di quelle che si occupano di sicurezza stradale e comunque in ossequio a quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 28

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre leggi in materia di associazioni.

Art. 29

Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'APS sarà registrata nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero, l'iscrizione dell'Associazione negli appositi elenchi regionali del volontariato.

